

EDILIZIA ED URBANISTICA: Ricorso giurisdizionale - Tendente ad ottenere la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio assenso - In ordine ad una istanza di rilascio del permesso di costruire – Ex art. 20, comma 9, del d.p.r. n. 380 del 2001 – Per la riqualificazione edilizia di un fabbricato rurale - Ove l'istanza sia stata presentata ai sensi della legge sul c.d. "Piano Casa" - Non può essere accolto – Ragioni.

Tar Campania - Salerno, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 974

“[...] la formazione del silenzio – assenso debba escludersi ove la richiesta del permesso di costruire venga formulata ai sensi del c.d. Piano casa; tale istanza, infatti, non si presta ad essere ricondotta al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio – assenso, ma ad una fattispecie di silenzio – inadempimento, in quanto la normativa di cui all'art. 20, d.P.R. n. 380/2001 deve ritenersi applicabile unicamente al rilascio di titoli edilizi ordinari [...]; l'inerzia della P.A. sull'istanza di rilascio del permesso a costruire presentata ai sensi della normativa regionale sul Piano Casa, non essendone predeterminato il contenuto provvedimento tipizzato di rigetto o di assenso, si qualifica come silenzio -inadempimento all'obbligo di provvedere [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Premesso che

Con nota prot. n. 69417 del 28.11.19, come modificata ed integrata in data 15.05.2020 prot. n. 25210, inerente la pratica edilizia n. 51/19, il proprietario in epigrafe presentava istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un intervento straordinario di demolizione di manufatto rurale e ricostruzione – con delocalizzazione nel lotto – di fabbricato residenziale, con incremento volumetrico nei limiti del 35% del volume esistente e con destinazione minima del 20% del volume ad uso agricolo, ex art. 6 bis della legge regionale n.19/2009;

con nota prot. n.73858 del 01.12.22, l'Ente comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza de qua;

con provvedimento del 13.12.22 prot. n. 76399, notificato al ricorrente il 2.2.23 dal ricorrente del PDC prot. n. 69417 del 28.11.19, il Comune rigettava la richiesta;

avverso l'atto de quo insorge il ricorrente in epigrafe, mediante gravame, notificato il 13.03.2023 e depositato il 14.03.2023, nel quale chiede, oltre l'annullamento del provvedimento, oggetto del presente scrutinio, anche la declaratoria di intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire;

il ricorso è assistito da una serie di censure di illegittimità variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;

resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame;

nell'udienza camerale del 26 aprile 2023, la causa è introitata per la decisione;

Considerato che

sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

la materia del contendere verte sulla legittimità o meno del gravato provvedimento di rigetto dell'istanza ex L. 2009/19;

l'intervento in contestazione riguarda la realizzazione di un intervento straordinario di demolizione di manufatto rurale e ricostruzione – con delocalizzazione nel lotto – di fabbricato residenziale, con incremento volumetrico nei limiti del 35% del volume esistente e con destinazione minima del 20% del volume ad uso agricolo;

ed invero, sulla base della documentazione in atti, in parte va dichiarata cessata la materia del contendere ed in parte il ricorso è rigettato;

limitatamente alla domanda di annullamento del diniego gravato, è cessata la materia del contendere;

com'è noto, l'art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l'art. 35 contempla espressamente l'ipotesi dell'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse;

nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre,

la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410);

ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende che si ravvisano gli estremi per addivenire ad una declaratoria di cessata materia del contendere;

agli atti, risulta, infatti, depositato il provvedimento prot. n. 25180 del 21.04.2023, recante l'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego prot. n del 13.12.22 prot. n. 76399, oggetto del presente gravame;

la sopravvenienza provvedimento determina l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale della parte ricorrente;

il ricorso è invece rigettato, limitatamente alla declaratoria di intervenuta formazione del silenzio assenso in relazione alla domanda di permesso di costruire ex L. 19/2009;

la giurisprudenza è chiara sul punto;

si assume, infatti, che la formazione del silenzio – assenso debba escludersi ove la richiesta del permesso di costruire venga formulata ai sensi del c.d. Piano casa; tale istanza, infatti, non si presta ad essere ricondotta al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio – assenso, ma ad una fattispecie di silenzio – inadempimento, in quanto la normativa di cui all'art. 20, d.P.R. n. 380/2001 deve ritenersi applicabile unicamente al rilascio di titoli edilizi ordinari (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 27/05/2021, n.3549);

l'inerzia della P.A. sull'istanza di rilascio del permesso a costruire presentata ai sensi della normativa regionale sul Piano Casa, non essendone predeterminato il contenuto provvedimento tipizzato di rigetto o di assenso, si qualifica come silenzio -inadempimento all'obbligo di provvedere (T.A.R. Salerno, sez. II, 03/03/2021, n.563);

e tanto basta al Collegio;

in parte è dichiarata cessata la materia del contendere ed in parte il ricorso è rigettato;

la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere ed in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

Laura Zoppo, Referendario

IL SEGRETARIO